

LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE CARTELLE / AVVISI DI ACCERTAMENTO, “ROTTAMAZIONE” E “STRALCIO E SALDO”

Nell’ambito delle misure introdotte dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, per far fronte all’emergenza “coronavirus”, all’art. 68 è prevista la sospensione dei termini di versamento delle somme riferite a cartelle di pagamento / avvisi esecutivi e altri atti specificatamente individuati nonché delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “stralcio e saldo”. Recentemente l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha fornito alcuni chiarimenti in merito, in forma di risposte a specifiche FAQ di seguito distintamente riportate in base all’argomento cui si riferiscono (è stata mantenuta la numerazione attribuita dall’Agenzia).L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 20.3.2020, n. 5/E al fine di chiarire la portata di tale sospensione sugli accertamenti esecutivi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI ESECUTIVI

Il comma 1 del citato art. 68 dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo **8.3 - 31.5.2020** delle somme derivanti dai seguenti atti:

- **cartelle di pagamento** emesse dall’Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento esecutivi** ex art. 29, DL n. 78/2010
- **avvisi di addebito INPS esecutivi** ex art. 30, DL n. 78/2010
- **atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
- **atti di ingiunzione fiscale** emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- **atti esecutivi emessi dagli Enti locali** ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

La sospensione in esame **opera per le entrate tributarie non tributarie**. Pertanto la stessa è applicabile anche ai versamenti connessi, ad esempio, ai ruoli emessi da una Cassa previdenziale professionale.

I versamenti sospesi devono essere effettuati:

- in un’**unica soluzione**;
- entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.6.2020**.

Preme evidenziare che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle FAQ di seguito riportate:

- per le cartelle di pagamento scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020 è **possibile richiedere la rateizzazione** ex art. 19, DPR n. 602/73. Al fine di evitare azioni di recupero esecutive / cautelari è richiesta la presentazione dell’**apposita istanza** all’Agenzia delle Entrate - Riscossione **entro il 30.6.2020**;
- qualora sia **in corso un piano di dilazione, le rate in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 sono sospese**. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il 30.6.2020;
- nel periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate - Riscossione esaminerà le istanze di rateazione presentate antecedentemente.

Va inoltre considerato che, in applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, il citato art. 68 ha altresì disposto:

- la **proroga di 2 anni** (al 31.12.2022) **dei termini di prescrizione e decadenza** relativi all’attività degli Uffici;
- la **sospensione della notifica delle cartelle di pagamento** da parte dell’Agente della riscossione.

Merita da ultimo sottolineare che per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “**zona rossa**” di

prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), l'art. 62, comma 4, DL n. 18/2020, ha confermato l'operatività del DM 24.2.2020 e pertanto la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari, compresi quelli relativi a cartelle di pagamento ed accertamento esecutivi, **scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020**. Tali **versamenti** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione **entro 30.4.2020**.

La sospensione in esame **non interessa** i versamenti collegati ad ulteriori atti, diversi da quelli sopra elencati. Pertanto vanno effettuati alle ordinarie scadenze i versamenti relativi, ad esempio, a:

- **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari** emessi a seguito di liquidazione automatica / controllo formale delle dichiarazioni;
- **avvisi di recupero** di crediti d'imposta;
- **atti di contestazione delle sanzioni** ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 472/97;
- **avvisi di accertamento** ai fini dell'**imposta di registro**;
- atti di mediazione / conciliazione giudiziale.

La sospensione dei versamenti **non opera** altresì per le somme dovute a seguito di **accertamento con adesione**, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.3.2020, n. 6/E, e pertanto gli stessi vanno effettuati, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto (per i predetti soggetti della "zona rossa" di prima istituzione, qualora tale termine scada nel periodo 21.2 - 31.3.2020, il versamento è prorogato al 30.4.2020).

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Come sopra accennato, con riferimento agli accertamenti esecutivi l'Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 5/E, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della sospensione in esame. In particolare la stessa ha innanzitutto rammentato che l'atto di accertamento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, DL n. 78/2010:

- deve contenere "*l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi*" stabiliti dall'art. 15, DPR n. 602/73 (**lett. a**). Da ciò deriva che il contribuente, **entro i termini di presentazione del ricorso** (ossia, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto) può, fatta salva la possibilità di presentare un'istanza di accertamento con adesione ovvero di definire le sole sanzioni:
 - **rinunciare all'impugnazione dell'atto prestando acquiescenza, con versamento** degli importi dovuti, usufruendo della riduzione delle sanzioni (a 1/3) ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97;
 - **impugnare l'avviso di accertamento, versando gli importi** dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio;
- diviene **esecutivo** decorso il termine per la proposizione del ricorso e deve espressamente contenere l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico all'Agente della riscossione. In base a quanto sopra, **decorsi 60 giorni per la presentazione del ricorso** l'atto diventa esecutivo e, decorsi ulteriori 30 giorni senza che sia intervenuto il pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, **la riscossione delle somme dovute è affidata all'Agente della riscossione (lett. b)**.

Sospensione versamenti di cui alla lett. a)

Come chiarito nella citata Circolare n. 5/E, con riferimento ai versamenti dovuti **ai sensi della predetta lett. a)**, opera la sospensione ex art. 83, comma 2, DL n. 18/2020, ossia

dal 9.3 al 15.4.2020

prevista relativamente ai **termini processuali** per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili, penali e tributari (notifica del ricorso di primo grado presso la Commissione tributaria).

Tale **sospensione** riguarda, pertanto, anche il "**termine per il versamento degli importi recati dall'avviso di accertamento**", dovuti:

- **a seguito di acquiescenza**, in caso di rinuncia all'impugnazione;

○ **a titolo di versamento provvisorio**, in caso di impugnazione.

Di conseguenza, relativamente ad un accertamento esecutivo il cui **termine di presentazione del ricorso risulta(va) pendente al 9.3.2020** resta sospeso anche il correlato termine di versamento che riprende a decorrere dal 16.4.2020.

Esempio 1 Si ipotizzi la notifica di un atto di accertamento in data 10.2.2020.
Il termine di impugnazione nonché il termine di versamento di quanto dovuto è sospeso per il periodo 9.3 - 15.4.2020 e riprende a decorrere dal 16.4.2020, con scadenza dei 60 giorni il 18.5.2020 (giorni dall'11.2 all'8.3 e dal 16.4 al 18.5).

Analogamente, anche per gli **avvisi di accertamento esecutivi notificati nel periodo 9.3 - 15.4.2020** il termine di impugnazione e di versamento di quanto dovuto è sospeso con la conseguenza che detti termini iniziano a decorrere dal 16.4.2020.

Esempio 2 Si ipotizzi la notifica di un atto di accertamento in data 10.3.2020.
Il termine di impugnazione nonché il termine di versamento di quanto dovuto è sospeso per il periodo 9.3 - 15.4.2020 e inizia a decorrere dal 16.4.2020, con scadenza dei 60 giorni il 14.6.2020 (che, cadendo di domenica, è prorogato al 15.6).

Sospensione versamenti di cui alla lett. b)

Nella citata Circolare n. 5/E, l'Agenzia ha chiarito che **la sospensione ex art. 68**, DL n. 18/2020, ossia

dall'8.3 al 31.5.2020

*“va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo **dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della ... lettera b) dell'articolo 29**”.*

Peraltro, come evidenziato dalla stessa Agenzia, a seguito dell'affidamento delle somme in carico all'Agente della riscossione non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse cui applicare la sospensione in esame.

La citata lett. b) dell'art. 29 dispone, infatti, che

“decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione ... L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico ... L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione”.

Considerato che in forza del citato art. 29, in linea generale, l'esecuzione forzata da parte dell'Agente della riscossione resta comunque **sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento** e che, anche a seguito della comunicazione di presa in carico inviata dall'Agente al debitore, non è previsto un termine di versamento

*“la sospensione dei «termini di versamento» recata da ultimo dall'articolo 68 ... in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai **carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato** [ex art. 19, DPR n. 602/73]”.*

A supporto di tale interpretazione l'Agenzia afferma che

*“una diversa lettura della disposizione, volta a ricomprendere nella sospensione fino al 31 maggio 2020 (recata dall'articolo 68) anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell'avviso di accertamento cosiddetto esecutivo ... [di cui alla lett. a) dell'art. 29, DL n. 78/2010], **sarebbe peraltro incompatibile con le disposizioni del citato articolo 29 ... che ... collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso che ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sospeso invece fino al 15 aprile**”.*

Da quanto sopra discende che qualora, ad esempio, un accertamento esecutivo sia stato notificato il 7.2.2020, i 60 giorni per la proposizione del ricorso e per il versamento delle somme scadrebbero,

secondo i termini ordinari, il 7.4.2020.

Per effetto della sospensione nel periodo 9.3 - 15.4.2020 disposta dall'art. 83, DL n. 18/2020, il termine per il ricorso e per il versamento delle somme è prorogato al 15.5.2020 (giorni dall'8.2 all'8.3 e dal 16.4 al 15.5). Se fosse riconosciuta la sospensione nel periodo 8.3 - 31.5 con effettuazione del versamento al 30.6 ex art. 68 si determinerebbe una "discrasia" tra il termine per il ricorso e quello di versamento.

Dovrà essere chiarito se quanto affermato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 5/E sia valido anche per gli accertamenti esecutivi degli Enti locali.

Alla luce di quanto sopra esaminato, la sospensione in esame interessa / non interessa le somme dovute relativamente ai seguenti atti.

Tipologia atto	Sospensione versamenti scadenti nel periodo 8.3 - 31.5
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> cartella di pagamento (*) <input type="radio"/> avviso di accertamento esecutivo - importi dovuti dopo affidamento del carico all'Agente della Riscossione <input type="radio"/> avviso di addebito INPS esecutivo <input type="radio"/> atto di accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione <input type="radio"/> atto di ingiunzione fiscale emesso da Ente territoriale <input type="radio"/> atto esecutivo emesso da Ente locale 	SI
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> avviso di accertamento esecutivo - importi dovuti: (**) <li style="padding-left: 20px;">- a seguito di acquiescenza, in caso di rinuncia all'impugnazione; <li style="padding-left: 20px;">- a titolo di versamento provvisorio, in caso di impugnazione <input type="radio"/> comunicazione irregolarità / avviso bonario <input type="radio"/> avviso di recupero di credito d'imposta <input type="radio"/> atto di contestazione delle sanzioni <input type="radio"/> avviso di accertamento ai fini dell'imposta di registro <input type="radio"/> atto di mediazione / conciliazione giudiziale <input type="radio"/> accertamento con adesione 	NO

(*) la sospensione opera anche per le rate in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5

(**) per tali importi opera la sospensione dal 9.3 al 15.4 ex art. 83, DL n. 18/2020

FAQ DELL'AGENZIA

1. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8.3 - 31.5.2020 di cui all'art. 68, DL n. 18/2020?

No, nel periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

2. Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l'8.3. Devo pagarla?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.5.2020.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020.

3. I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal Decreto devo pagarli entro il 30.6 in unica soluzione?

Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020) puoi richiedere una rateizzazione.

Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l'istanza all'Agenzia entro il 30.6.2020.

Per info e modalità di presentazione, puoi consultare la Sezione "Rateizzazione" del portale.



Nel formulare tale risposta l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha tenuto conto della sospensione del termine per la proposizione del ricorso disposto dal citato art. 83.

Pertanto, per tali atti si determina la "discrasia" tra detto termine (per il quale opera la sospensione dal 9.3 al 15.4) e quello di pagamento delle somme dovute ("prorogato" al 30.6) evidenziata con riferimento agli accertamenti esecutivi, per i quali l'Agenzia nella citata Circolare n. 5/E, proprio al fine di evitare tale effetto "distorsivo", ha proposto una diversa interpretazione.

4. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall'8.3 al 31.5.2020 è sospeso.

Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30.6.2020.

5. Durante il periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell'inizio del periodo di sospensione?

Sì. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte.

6. Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8.3.2020. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).

7. Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni.

Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l'auto?

Fino al 31.5.2020 sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

8. Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo?

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8.3 - 31.5.2020), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI "ROTTAMAZIONE RUOLI" E "STRALCIO E SALDO"

Il comma 2 del citato art. 68 prevede il **differimento all'1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" scadute il 28.2.2020 e del c.d. "stralcio e saldo" in scadenza il 31.3.2020.

Rottamazione	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Seconda rata: <ul style="list-style-type: none"> - somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; - somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019; ◦ terza rata: <ul style="list-style-type: none"> - somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; - somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; - somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. 	28.2.2020	1.6.2020
Stralcio e stralcio	<p>Seconda rata dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; ◦ hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 	31.3.2020	1.6.2020

FAQ DELL'AGENZIA

9. Non ho pagato la rata del 28.2 della Definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter"). Posso ancora pagarla?

Si. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28.2.2020 della c.d. "rottamazione-ter" al 31.5.2020.

10. A maggio 2020 scade una ulteriore rata della "rottamazione-ter". Devo pagarla?

Si. Il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della "rottamazione-ter" che deve essere pagata entro il 31.5.2020 per non perdere i benefici della rottamazione.

11. Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31.3.2020 del "saldo e stralcio"?

Si. Il Decreto ha differito al 31.5.2020 anche la rata in scadenza il 31.3.2020 del "Saldo e stralcio".

CHIUSURA SPORTELLI AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE E COMMISSIONI TRIBUTARIE

A causa dell'emergenza "coronavirus" l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sportelli. Tuttavia, come evidenziato nella seguente FAQ, i contribuenti possono comunque "contattare" la stessa in caso di necessità urgenti.

12. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sportelli a causa dell'emergenza COVID-19. Come posso fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili?

In relazione alle misure contenute nel DL n. 18/2020, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate - Riscossione su tutto il territorio nazionale sono **chiusi al pubblico fino al 3.4.2020**.

In questa situazione straordinaria, l'Agenzia **garantisce l'operatività dei servizi digitali e online** oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili.

Sul portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it è stata creata un'apposita sezione sull'emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza.

Si ritiene infine utile evidenziare che, come recentemente comunicato dal MEF nella Nota 25.3.2020, n. 6121, dal 26.3.2020 e fino alla cessazione dell'emergenza "coronavirus" e, comunque, fino ad una nuova determinazione, è altresì disposta **l'interdizione del pubblico alle Commissioni tributarie**. È comunque **possibile formulare richieste urgenti** alternativamente:

- tramite il servizio online degli appuntamenti;
- inviando la richiesta all'indirizzo PEC della Commissione tributaria;
- tramite i servizi telefonici della Commissione tributaria.

I predetti indirizzi / recapiti telefonici sono disponibili sul sito Internet www.giustiziatributaria.it.

In presenza di particolari ragioni di urgenza, il soggetto interessato può contattare l'Ufficio di segreteria della Commissione al fine di concordare un appuntamento.

Va infine considerato che, come comunicato dallo stesso MEF nella Nota 18.3.2020, n. 2831, anche coloro che si sono **costituiti in giudizio in modalità cartacea, possono interrogare il fascicolo** processuale del ricorso, previa registrazione al Portale <https://www.giustiziatributaria.gov.it>, accedendo al servizio "Ricerca fascicolo" presente nella sezione "Interrogazione atti depositati".